



ALLEGATO I

INDICATORI DI IMPATTO, RISULTATO, OUTPUT E CONTESTO A NORMA DELL'ARTICOLO 7

Valutazione dell'efficacia di attuazione della politica (pluriennale)
- IMPATTO

Obiettivi e corrispondenti indicatori di impatto. ⁽¹⁾

Esame dell'efficacia dell'attuazione -
RISULTATO ⁽²⁾

Basati esclusivamente su interventi
finanziati dalla PAC

Obiettivo trasversale dell'UE	Indicatori d'impatto
Ammodernamento del settore agricolo e delle zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione	I.1 Condividere conoscenze e innovazione: Quota del bilancio della PAC destinata alla condivisione delle conoscenze e all'innovazione

Indicatori di risultato
R.1 ^{RE} Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse.
R.2 Collegare la consulenza e i sistemi di conoscenza: Numero di consulenti che ricevono un sostegno per essere integrati nei Sistemi di conoscenza e innovazione in campo agricolo (AKIS)
R.3 Digitalizzare l'agricoltura: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno a tecnologie agricole digitali tramite la PAC

⁽¹⁾ La maggior parte degli indicatori d'impatto è già stata raccolta attraverso altri canali (statistiche europee, Centro comune di ricerca, Agenzia europea dell'ambiente, etc.) e utilizzata nell'ambito di altre normative dell'Unione o degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Unione. Poiché la raccolta dei dati non avviene sempre con cadenza annuale, vi può essere un ritardo di due o tre anni.

⁽²⁾ Indicatori dei risultati. Dati notificati annualmente dagli Stati membri al fine di monitorare i progressi verso il conseguimento degli obiettivi stabiliti nei loro piani strategici della PAC. Gli indicatori di risultato obbligatori per l'esame dell'efficacia dell'attuazione, se utilizzati dagli Stati membri a norma dell'articolo 109, paragrafo 1, lettera a), sono contrassegnati da RE. Gli Stati membri possono utilizzare per l'esame dell'efficacia dell'attuazione qualsiasi altro indicatore di risultato pertinente di cui al presente allegato oltre a quelli contrassegnati da RE.



Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato
<p>Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione</p>	<p>I.2 Ridurre il divario di reddito: Andamento del reddito agricolo rispetto all'economia nel suo complesso</p> <p>I.3 Ridurre le fluttuazioni del reddito agricolo: Andamento del reddito agricolo</p> <p>I.4 Sostenere un reddito agricolo sufficiente: Andamento dei livelli del reddito agricolo per tipo di attività agricola (rispetto alla media nel settore agricolo)</p> <p>I.5 Contribuire all'equilibrio territoriale: Andamento del reddito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali (rispetto alla media)</p>	<p>R.4 Collegare il sostegno al reddito a norme e buone pratiche: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) interessata dal sostegno al reddito e soggetta alla condizionalità</p> <p>R.5 Gestione del rischio: Percentuale di agricoltori che dispongono di strumenti di gestione del rischio della PAC sovvenzionati</p> <p>R.6^{RE} Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale dei pagamenti diretti supplementari per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media)</p> <p>R.7^{RE} Migliorare il sostegno alle aziende in zone con necessità specifiche: Percentuale del sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità (rispetto alla media)</p>
<p>Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione</p>	<p>I.6 Aumentare la produttività delle aziende: Produttività totale dei fattori in agricoltura</p> <p>I.7 Valorizzare gli scambi di prodotti agroalimentari: Importazioni ed esportazioni di prodotti agroalimentari</p>	<p>R.8 Azioni a favore delle aziende in settori specifici:</p> <p>Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito per migliorare la competitività, la sostenibilità o la qualità</p> <p>R.9^{RE} Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di aziende che ricevono un sostegno agli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento, anche per migliorare l'efficienza delle risorse</p>
<p>Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena di valore</p>	<p>I.8 Migliorare la posizione degli agricoltori nella filiera agroalimentare: Valore aggiunto dei produttori primari nella filiera agroalimentare</p>	<p>R.10^{RE} Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di aziende che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità finanziati dalla PAC</p> <p>R.11 Concentrazione dell'offerta: Percentuale del valore della produzione commercializzata da organizzazioni di produttori o gruppi di produttori con programmi operativi in taluni settori</p>



Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato
<p>Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile</p>	<p>I.9 Migliorare la resilienza dell'agricoltura ai cambiamenti climatici: Indicatore dei progressi della resilienza del settore agricolo</p> <p>I.10 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici: Emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura</p> <p>I.11 Migliorare il sequestro del carbonio: Carbonio organico nel suolo nei terreni agricoli</p> <p>I.12 Aumentare l'energia sostenibile in agricoltura: Produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali</p>	<p>R.12 Adattamento ai cambiamenti climatici: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'adattamento ai cambiamenti climatici</p> <p>R.13^{RE} Ridurre le emissioni nel settore della produzione animale: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) soggetta a impegni sovvenzionati per ridurre le emissioni di gas serra e/o l'ammoniaca anche mediante la gestione degli effluenti</p> <p>R.14^{RE} Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)</p> <p>R.15 Energia rinnovabile da biomasse agricole, forestali e da altre fonti rinnovabili: Investimenti sovvenzionati nella capacità di produzione di energia rinnovabile, compresa quella a partire da materie prime biologiche (in MW)</p> <p>R.16 Investimenti connessi al clima: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno agli investimenti a titolo della PAC volto a contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi nonché alla produzione di energia rinnovabile o biomateriali</p> <p>R.17^{RE} Terreni oggetto di imboscimento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, l'agroforestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni</p> <p>R.18 Sostegno agli investimenti per il settore forestale: Investimenti totali destinati a migliorare le prestazioni del settore forestale</p>
<p>Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche</p>	<p>I.13 Ridurre l'erosione dei suoli: Percentuale di terreni agricoli che presentano un'erosione del suolo moderata e grave</p>	<p>R.19^{RE} Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione ridotta, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)</p>

▼ **B**

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato
	<p>I.14 Migliorare la qualità dell'aria: Emissioni di ammoniacale prodotte dall'agricoltura</p> <p>I.15 Migliorare la qualità dell'acqua: Bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli</p> <p>I.16 Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee - Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l, ai sensi della direttiva 91/676/CEE.</p> <p>I.17 Ridurre la pressione sulle risorse idriche: Indice WEI+ (indice di sfruttamento idrico)</p> <p>I.18 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Rischi, uso e impatti dei pesticidi</p>	<p>R.20^{RE} Migliorare la qualità dell'aria: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniacale</p> <p>R.21^{RE} Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici</p> <p>R.22^{RE} Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti</p> <p>R.23^{RE} Uso sostenibile delle risorse idriche: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a migliorare l'equilibrio idrico</p> <p>R.24^{RE} Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la perdita di pesticidi</p> <p>R.25 Risultati ambientali nel settore zootecnico: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) soggette all'impegno sovvenzionato di migliorare la sostenibilità ambientale</p> <p>R.26 Investimenti connessi alle risorse naturali: Percentuale di aziende che beneficiano di un sostegno agli investimenti produttivi e non produttivi a titolo della PAC a favore delle risorse naturali</p> <p>R.27 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie agli investimenti nelle zone rurali: Numero di operazioni che contribuiscono alla sostenibilità ambientale e al conseguimento degli obiettivi di mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento agli stessi nelle zone rurali</p> <p>R.28 Efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico grazie alle conoscenze e all'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC in relazione e connessi con l'efficacia dell'attuazione in campo ambientale o climatico</p>



Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato
<p>Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, rafforzare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e il paesaggio</p>	<p>I.19 Incrementare l'avifauna nelle zone agricole: Indice dell'avifauna presente nelle zone agricole</p> <p>I.20 Una migliore protezione della biodiversità: Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento, con una ripartizione della percentuale per le specie di impollinatori selvatici ⁽¹⁾</p> <p>I.21 Migliorare la fornitura di servizi ecosistemici: Percentuale di terreni agricoli interessata da elementi caratteristici del paesaggio</p> <p>I.22 Una maggiore agrobiodiversità nel metodo colturale: diversità delle colture</p>	<p>R.29^{RE} Sviluppo dell'agricoltura biologica: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata dalla PAC per l'agricoltura biologica, ripartita tra mantenimento o adozione</p> <p>R.30^{RE} Sostenere una gestione forestale sostenibile: Percentuale di terreni forestali soggetti a impegni volti a sostenere la protezione delle foreste e la gestione dei servizi ecosistemici</p> <p>R.31^{RE} Preservare gli habitat e le specie: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata soggetta a impegni in materia di gestione a sostegno della conservazione o del ripristino della biodiversità, comprese le pratiche agronomiche ad alto valore naturalistico</p> <p>R.32 Investimenti connessi alla biodiversità: Percentuale di aziende che beneficiano del sostegno agli investimenti a titolo della PAC volto a contribuire alla biodiversità</p> <p>R.33 Migliorare la gestione di Natura 2000: Percentuale dell'intera zona Natura 2000 soggetta a impegni sovvenzionati</p> <p>R.34^{RE} Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati in materia di gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi le siepi e gli alberi</p> <p>R.35 Preservare gli alveari: Percentuale di alveari sostenuti dalla PAC</p>
<p>Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e altri nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo sostenibile delle aziende nelle zone rurali</p>	<p>I.23 Attrarre giovani agricoltori: Andamento del numero di nuovi capi azienda e del numero di nuovi giovani capi azienda, inclusa una ripartizione per genere</p>	<p>R.36^{RE} Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che si sono insediati beneficiando del sostegno della PAC, inclusa una ripartizione per genere</p>
<p>Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile</p>	<p>I.24 Contribuire all'occupazione nelle zone rurali: Andamento del tasso di occupazione nelle zone rurali, inclusa una ripartizione per genere</p>	<p>R.37 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro sovvenzionati grazie a progetti della CAP</p> <p>R.38 Copertura iniziativa LEADER: Percentuale della popolazione rurale interessata dalle strategie di sviluppo locale</p>

⁽¹⁾ La valutazione delle tendenze per gli impollinatori è effettuata utilizzando le pertinenti misure dell'Unione per gli indicatori sugli impollinatori, in particolare un indicatore sugli impollinatori e altre misure adottate attraverso il quadro di governance della strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030 (comunicazione della Commissione del 20 maggio 2020) in base all'iniziativa dell'UE a favore degli impollinatori (comunicazione della Commissione del 1° giugno 2018).

▼B

Obiettivi specifici UE	Indicatori d'impatto	Indicatori di risultato
	<p>I.25 Contribuire alla crescita nelle zone rurali: Evoluzione del prodotto interno lordo (PIL) pro capite nelle zone rurali</p> <p>I.26 Una PAC più equa: Distribuzione del sostegno erogato dalla PAC</p> <p>I.27 Promuovere l'inclusione rurale: Andamento dell'indice di povertà nelle zone rurali</p>	<p>R.39 Sviluppare l'economia rurale: Numero di imprese rurali, tra cui imprese della bioeconomia, create grazie a finanziamenti a titolo della PAC</p> <p>R.40 Transizione intelligente dell'economia rurale: Numero di strategie «Piccoli comuni intelligenti» sovvenzionate</p> <p>R.41^{RE} Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC</p> <p>R.42 Promuovere l'inclusione sociale: Numero di persone coperte da progetti di inclusione sociale sovvenzionati</p>
<p>Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, la riduzione degli sprechi alimentari nonché il benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche</p>	<p>I.28 Limitare l'uso degli antimicrobici negli animali da allevamento: Vendite/utilizzo di antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti</p> <p>I.29 Rispondere alla domanda di prodotti alimentari di qualità da parte dei consumatori: Valore della produzione oggetto di regimi di qualità dell'Unione e delle produzioni biologiche</p>	<p>R.43^{RE} Limitare l'uso degli antimicrobici: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di antimicrobici (prevenzione/riduzione)</p> <p>R.44^{RE} Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali</p>

▼ **B**

Verifica annuale dell'efficacia dell'attuazione – OUTPUT

Tipi di intervento e relativi indicatori di output ⁽¹⁾▼ **M5**

Monitoraggio — OUTPUT

Tipi di intervento e relativi indicatori di output (*)

Tipi di intervento	Indicatori di output
Cooperazione (articolo 77)	O.1 Numero di progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI)
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)	O.2 Numero di azioni o unità di consulenza destinate a fornire sostegno all'innovazione per la preparazione o l'attuazione dei progetti dei gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI)
Indicatore orizzontale	O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC
Sostegno di base al reddito (articolo 21)	O.4 Numero di ettari che beneficiano del sostegno di base al reddito
Pagamenti per i piccoli agricoltori (articolo 28)	O.5 Numero di beneficiari o ettari che beneficiano dei pagamenti per i piccoli agricoltori
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori (articolo 30)	O.6 Numero di ettari che beneficiano del sostegno complementare al reddito per giovani agricoltori
Sostegno redistributivo al reddito (articolo 29)	O.7 Numero di ettari che beneficiano del sostegno redistributivo al reddito
Regimi ecologici (articolo 31)	O.8 Numero di ettari o unità di bestiame adulto o di alveari che beneficiano dei regimi ecologici
Strumenti di gestione del rischio (articolo 76)	O.9 Numero di unità interessate da strumenti di gestione del rischio finanziati dalla PAC
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici (articolo 78 <i>bis</i>)	O.9 <i>bis</i> Numero di agricoltori che beneficiano di pagamenti complementari in caso di crisi a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici
Sostegno accoppiato al reddito (articolo 32)	O.10 Numero di ettari che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito
	O.11 Numero di capi che beneficiano del sostegno accoppiato al reddito
Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici (articolo 71)	O.12 Numero di ettari che beneficiano del sostegno per zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, compresa una riduzione per tipo di zona
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori (articolo 72)	O.13 Numero di ettari che beneficiano di sostegno nell'ambito di Natura 2000 o della direttiva 2000/60/CE

⁽¹⁾ Dati notificati con cadenza annuale relativi alla loro spesa dichiarata.

▼ M5

Tipi di intervento	Indicatori di output
Impegni in materia di ambiente e di clima, e altri impegni in materia di gestione (articolo 70)	O.14 Numero di ettari (esclusi i terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
	O.15 Numero di ettari (terreni forestali) o numero di altre unità interessate da impegni in campo climatico o ambientale che vanno oltre i requisiti obbligatori
	O.16 Numero di ettari o numero di altre unità oggetto di impegni di manutenzione per la forestazione e l'agroforestazione
	O.17 Numero di ettari o numero di altre unità che beneficiano del sostegno all'agricoltura biologica
	O.18 Numero delle unità di bestiame adulto (UBA) che beneficiano del sostegno al benessere e alla salute degli animali o al miglioramento delle misure di biosicurezza
	O.19 Numero di operazioni o unità a sostegno delle risorse genetiche
Investimenti (articoli 73 e 74)	O.20 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi nell'azienda
	O.21 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi nell'azienda
	O.22 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti in infrastrutture
	O.23 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti non produttivi al di fuori dell'azienda
	O.24 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per investimenti produttivi al di fuori dell'azienda
Insediamento di giovani agricoltori e di nuovi agricoltori, avvio di imprese rurali e sviluppo imprenditoriale delle piccole aziende agricole (articolo 75)	O.25 Numero di giovani agricoltori che ricevono sostegno per l'insediamento
	O.26 Numero di nuovi agricoltori che ricevono sostegno per l'insediamento (diversi dai giovani agricoltori di cui al punto O.25)
	O.27 Numero di imprese rurali che ricevono un sostegno all'avvio di nuove imprese
	O.27 <i>bis</i> Numero di piccole aziende agricole che ricevono un sostegno per lo sviluppo imprenditoriale

▼ **M5**

Tipi di intervento	Indicatori di output
Cooperazione (articolo 77)	O.28 Numero di gruppi e organizzazioni di produttori sovvenzionati
	O.29 Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per partecipare ai regimi di qualità ufficiali
	O.30 Numero di operazioni o di unità sovvenzionate per il ricambio generazionale (escluso il sostegno per l'insediamento)
	O.31 Numero di strategie di sviluppo locale (iniziativa Leader) o di azioni preparatorie sovvenzionate
	O.32 Numero di altre operazioni o unità di cooperazione sovvenzionate (escluso il PEI di cui al punto O.1)
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni (articolo 78)	O.33 Numero di operazioni o di unità di formazione, consulenza e sensibilizzazione sovvenzionate
Indicatore orizzontale	O.34 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore sintetico sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, impegni in materia di gestione agro-silvo-climatico-ambientale)
Tipi di intervento in taluni settori (articolo 47)	O.35 Numero di programmi operativi sovvenzionati
Tipi di intervento nel settore vitivinicolo (articolo 58)	O.36 Numero di azioni o di unità sovvenzionate nel settore vitivinicolo
Tipi di intervento nel settore dell'apicoltura (articolo 55)	O.37 Numero di azioni o unità per il mantenimento o miglioramento dell'apicoltura

(*) Dati notificati con cadenza annuale relativi alla loro spesa dichiarata.



INDICATORI DI CONTESTO

	Indicatore numero	Indicatore di contesto
Popolazione	C.01	Popolazione totale
	C.02	Densità di popolazione
	C.03	Struttura di età della popolazione
Superficie complessiva	C.04	Superficie complessiva
	C.05	Copertura del suolo
Mercato del lavoro	C.06	Tasso di occupazione nelle zone rurali
	C.07	Tasso di disoccupazione nelle zone rurali
	C.08	Occupazione (per settore, per tipo di regione, per attività economica)
Economia	C.09	PIL pro capite
	C.10	Tasso di povertà
	C.11	Valore aggiunto lordo per settore, per tipo di regione, nell'agricoltura e per i produttori primari
Aziende agricole e agricoltori	C.12	Aziende agricole (fattorie)
	C.13	Manodopera agricola
	C.14	Struttura di età dei capi azienda
	C.15	Formazione agraria dei capi azienda
	C.16	Nuovi capi azienda e nuovi giovani capi azienda
Terreni agricoli	C.17	Superficie agricola utilizzata
	C.18	Terreni irrigui
	C.19	Attività agricole nelle zone Natura 2000
	C.20	Zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici
	C.21	Terreni agricoli interessati da elementi caratteristici del paesaggio
	C.22	Diversità delle colture
Allevamento	C.23	Unità di bestiame adulto
	C.24	Densità del bestiame
Reddito agricolo e dell'azienda	C.25	Reddito dei fattori in agricoltura
	C.26	Raffronto tra il reddito agricolo e il costo della manodopera non agricola

▼B

	Indicatore numero	Indicatore di contesto
	C.27	Reddito agricolo per tipo di agricoltura, per regione, per dimensione dell'azienda, nelle zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici
	C.28	Investimenti fissi lordi nel settore agricolo
Produttività agricola	C.29	Produttività totale dei fattori in agricoltura
	C.30	Produttività della manodopera nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare
Scambi di prodotti agricoli	C.31	Importazioni ed esportazioni di prodotti agricoli
Altre attività remunerative	C.32	Infrastruttura turistica
Pratiche agronomiche	C.33	Superficie agricola investita a agricoltura biologica
	C.34	Agricoltura intensiva
	C.35	Valore della produzione oggetto di regimi di qualità dell'Unione e della produzione biologica
Biodiversità	C.36	Indice dell'avifauna presente nelle zone agricole
	C.37	Percentuale di specie e habitat di interesse comunitario connessi con l'agricoltura che presentano una tendenza stabile o in aumento
Acqua	C.38	Utilizzo dell'acqua in agricoltura
	C.39	Qualità dell'acqua Bilancio lordo dei nutrienti — azoto Bilancio lordo dei nutrienti — fosforo Nitrati nelle acque sotterranee
Suolo	C.40	Carbonio organico nel suolo nei terreni agricoli
	C.41	Erosione del suolo per azione dell'acqua
Energia	C.42	Produzione sostenibile di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali
	C.43	Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare
Clima	C.44	Emissioni di gas a effetto serra prodotte dall'agricoltura
	C.45	Indicatore dei progressi della resilienza del settore agricolo
	C.46	Perdite dirette in agricoltura imputabili a calamità
Aria	C.47	Emissioni di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
Salute	C.48	Vendite/utilizzo di antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti
	C.49	Rischi, utilizzo e impatti dei pesticidi



ALLEGATO II

SOSTEGNO INTERNO DELL'OMC A NORMA DELL'ARTICOLO 10

Tipo di intervento	Riferimento nel presente regolamento	Paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC («Scatola verde»)
Sostegno di base al reddito	Titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2	5 (se l'attuazione non è basata sui diritti all'aiuto) 6 (se l'attuazione è basata sui diritti all'aiuto)
Sostegno redistributivo al reddito	Articolo 29	5 (se l'attuazione del relativo sostegno di base al reddito non è basata sui diritti all'aiuto) 6 (se l'attuazione del relativo sostegno di base al reddito è basata sui diritti all'aiuto)
Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori	Articolo 30	5 (se l'attuazione del relativo sostegno di base al reddito non è basata sui diritti all'aiuto) 6 (se l'attuazione del relativo sostegno di base al reddito è basata sui diritti all'aiuto)
Sistemi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (regimi ecologici)	Articolo 31, paragrafo 7, primo comma, lettera a)	5 (se l'attuazione del relativo sostegno di base al reddito non è basata sui diritti all'aiuto) 6 (se l'attuazione del relativo sostegno di base al reddito è basata sui diritti all'aiuto)
Sistemi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (regimi ecologici)	Articolo 31, paragrafo 7, primo comma, lettera b)	12
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, metodi di ricerca e produzione sperimentale e innovativa e altre azioni in settori quali:	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a)	2, 11 o 12
— conservazione del suolo, compreso l'aumento del carbonio nel suolo, il miglioramento della struttura del suolo e la riduzione dei contaminanti	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto i)	12
— miglioramento dell'uso e della sana gestione delle risorse idriche, inclusi il risparmio di acqua nonché la conservazione e il drenaggio dell'acqua	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto ii)	12
— prevenzione dei danni causati da avversità atmosferiche e promozione dello sviluppo e dell'uso di varietà, razze e pratiche di gestione adattate a condizioni climatiche in evoluzione	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto iii)	12

▼B

Tipo di intervento	Riferimento nel presente regolamento	Paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC («Scatola verde»)
— aumento del risparmio energetico, dell'efficienza energetica e dell'uso di energia rinnovabile	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto iv)	11 o 12
— imballaggi ecologici soltanto nel campo della ricerca e della produzione sperimentale	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto v)	2
— biosicurezza, salute e benessere degli animali	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto vi)	12
— riduzione delle emissioni e dei rifiuti, miglioramento dell'utilizzo dei sottoprodotti, inclusi il loro riutilizzo e valorizzazione, e gestione dei rifiuti	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto vii)	11 o 12
— miglioramento della resistenza agli organismi nocivi e riduzione dei rischi e degli impatti dell'uso di pesticidi, compresa l'attuazione di tecniche di difesa integrata	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto viii)	2, 11 o 12
— miglioramento della resistenza alle malattie degli animali e riduzione dell'uso di medicinali veterinari, compresi gli antibiotici	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto ix)	2
— creazione e mantenimento di habitat favorevoli alla biodiversità	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto x)	12
— miglioramento della qualità dei prodotti	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto xi)	2
— miglioramento delle risorse genetiche	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto xii)	2
— miglioramento delle condizioni di impiego e garanzia della conformità agli obblighi dei datori di lavoro nonché alle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro in conformità delle direttive 89/391/CEE, 2009/104/CE e (UE) 2019/1152	Articolo 47, paragrafo 1, lettera a), punto xiii)	2
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – servizi di consulenza e assistenza tecnica	Articolo 47, paragrafo 1, lettera b)	2

▼B

Tipo di intervento	Riferimento nel presente regolamento	Paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC («Scatola verde»)
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – formazione e scambio di buone pratiche	Articolo 47, paragrafo 1, lettera c)	2
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – produzione biologica o integrata	Articolo 47, paragrafo 1, lettera d)	12
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – azioni intese ad aumentare la sostenibilità e l'efficienza di trasporto e stoccaggio	Articolo 47, paragrafo 1, lettera e)	11, 12 o 2
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – promozione, comunicazione e commercializzazione	Articolo 47, paragrafo 1, lettera f)	2
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – regimi di qualità	Articolo 47, paragrafo 1, lettera g)	2
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – sistemi di tracciabilità e certificazione	Articolo 47, paragrafo 1, lettera h)	2
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento a essi	Articolo 47, paragrafo 1, lettera i)	11, 2 o 12
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – fondi di mutualizzazione	Articolo 47, paragrafo 2, lettera a)	7 o 2
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	Articolo 47, paragrafo 2, lettera b)	11 o 2
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – reimpianto di frutteti o uliveti	Articolo 47, paragrafo 2, lettera d)	8

▼B

Tipo di intervento	Riferimento nel presente regolamento	Paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC («Scatola verde»)
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – ricostituzione degli stock di bestiame per motivi sanitari o per perdite dovute a calamità naturali	Articolo 47, paragrafo 2, lettera e)	8
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – orientamento	Articolo 47, paragrafo 2, lettera j)	2
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – attuazione e gestione di requisiti fitosanitari di paesi terzi	Articolo 47, paragrafo 2, lettera k)	2
Ortofrutticoli, luppolo, olio d'oliva, olive da tavola e altri settori di cui all'articolo 42, lettera f) – azioni di comunicazione	Articolo 47, paragrafo 2, lettera l)	2
Apicoltura – servizi di consulenza, assistenza tecnica, formazione, informazione e scambio di buone pratiche	Articolo 55, paragrafo 1, lettera a)	2
Apicoltura – investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, anche a fini di: lotta contro gli aggressori e le malattie dell'alveare	Articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto i)	11, 12 o 2
Apicoltura – investimento in immobilizzazioni materiali e immateriali, nonché altre azioni, tra cui: prevenzione dei danni causati da condizioni climatiche avverse, sviluppo e utilizzo di pratiche di gestione	Articolo 55, paragrafo 1, lettera b), punto ii)	11, 12 o 2
Apicoltura – sostegno ai laboratori	Articolo 55, paragrafo 1, lettera c)	2
Apicoltura – programmi di ricerca	Articolo 55, paragrafo 1, lettera e)	2
Apicoltura – promozione, comunicazione e commercializzazione	Articolo 55, paragrafo 1, lettera f)	2
Apicoltura – miglioramento della qualità dei prodotti	Articolo 55, paragrafo 1, lettera g)	2
Settore vitivinicolo – ristrutturazione e riconversione	Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera a)	8, 11 o 12

▼ B

Tipo di intervento	Riferimento nel presente regolamento	Paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC («Scatola verde»)
Settore vitivinicolo – investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali	Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera b)	11
Settore vitivinicolo – investimenti materiali e immateriali nell'innovazione	Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera e)	11
Settore vitivinicolo – servizi di consulenza	Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera f)	2
Settore vitivinicolo – azioni di informazione	Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera h)	2
Settore vitivinicolo – promozione del turismo enologico	Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera i)	2
Settore vitivinicolo – miglioramento della conoscenza dei mercati	Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera j)	2
Settore vitivinicolo – promozione e comunicazione	Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera k)	2
Settore vitivinicolo – costi amministrativi dei fondi di mutualizzazione	Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera l)	2
Settore vitivinicolo – investimenti per accrescere la sostenibilità	Articolo 58, paragrafo 1, primo comma, lettera m)	11, 12 o 2
Impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione	Articolo 70	12
Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici	Articolo 71	13
Svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori	Articolo 72	12
Investimenti	Articolo 73	11 o 8
Investimenti nell'irrigazione	Articolo 74	11
Cooperazione	Articolo 77	2
Scambio di conoscenze e diffusione di informazioni	Articolo 78	2
Pagamenti in caso di crisi agli agricoltori a seguito di calamità naturali, avversità atmosferiche o eventi catastrofici	<i>Articolo 78 bis</i>	8

▼ M5



ALLEGATO III

NORME SULLA CONDIZIONALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 12

CGO: criteri di gestione obbligatori

BCAA: norma per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
Clima e ambiente	Cambiamenti climatici (mitigazione e adattamento)	► M5 BCAA 1 ◀	► M5 Mantenimento dei prati permanenti sulla base di una percentuale di prati permanenti in relazione alla superficie agricola a livello nazionale, regionale, subregionale, di gruppo di aziende o di azienda rispetto all'anno di riferimento 2018. Diminuzione massima del 10 % rispetto all'anno di riferimento. ◀	► M5 Misure di salvaguardia generale contro la conversione ad altri usi agricoli per preservare lo stock di carbonio. ◀
		BCAA 2	Protezione di zone umide e torbiere ⁽¹⁾	Protezione dei suoli ricchi di carbonio
		BCAA 3	Divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante	Mantenimento dei livelli di sostanza organica del suolo
Acqua	Acqua	CGO 1	Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1): articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati	
		CGO 2	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1): articoli 4 e 5	
		► M5 BCAA 4 ◀	► M5 Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ⁽²⁾ ◀	► M5 Protezione dei corsi d'acqua dall'inquinamento e dal ruscellamento ◀

⁽¹⁾ Gli Stati membri possono prevedere nei loro piani strategici della PAC che tale BCAA sia applicabile solo a decorrere dall'anno di domanda 2024 o 2025. In tali casi, gli Stati membri dimostrano che il differimento è necessario per istituire il sistema di gestione secondo una pianificazione dettagliata.

Nel fissare i criteri per la norma BCAA 2, gli Stati membri provvedono affinché sulla superficie interessata possa essere mantenuta un'attività agricola idonea a qualificarla come superficie agricola.

⁽²⁾ Nell'ambito della norma BCAA, le fasce tampone lungo i corsi d'acqua prevedono, in linea generale e in conformità del diritto dell'Unione, uno spazio largo minimo 3 metri in cui non sono utilizzati pesticidi e fertilizzanti.

Nelle zone con una notevole quantità di pozzi di disidratazione e irrigazione, gli Stati membri possono adeguare per tali zone, se debitamente giustificato, la larghezza minima in funzione delle specifiche circostanze locali.

Ai fini della presente norma BCAA gli Stati membri possono utilizzare la definizione di corso d'acqua stabilita nella legislazione nazionale, a condizione che sia coerente con l'obiettivo principale di tale norma BCAA.

▼ B

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
	Suolo (protezione e qualità)	BCAA 5	Gestione della lavorazione del terreno per ridurre i rischi di degrado ed erosione del suolo, tenendo anche conto del gradiente della pendenza.	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione
		► <u>M4</u> BCAA 6 ◀	► <u>M4</u> Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili, quale determinata dagli Stati membri ⁽¹⁾ . ◀	► <u>M4</u> Protezione dei suoli nei periodi più sensibili ◀
		► <u>M4</u> BCAA 7 ◀	► <u>M4</u> Rotazione delle colture sui seminativi, ad eccezione delle colture sommerse. Gli Stati membri possono inoltre decidere di consentire agli agricoltori e agli altri beneficiari di soddisfare tale norma mediante la diversificazione delle colture ⁽²⁾ . ◀	► <u>M4</u> Preservare il potenziale del suolo ◀
	Biodiversità e paesaggio (protezione e qualità)	CGO 3	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7): articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	

⁽¹⁾ Gli Stati membri possono tener conto, in particolare, del breve periodo vegetativo derivante dalla lunghezza e dal rigore del periodo invernale nelle regioni interessate.

⁽²⁾ La rotazione consiste in un cambiamento di coltura a livello di parcella (tranne nel caso di colture pluriennali, erba e altre piante erbacee da foraggio e terreni lasciati a riposo), comprese le colture secondarie adeguatamente gestite.

Sulla base della diversità dei metodi di produzione e delle condizioni agroclimatiche, gli Stati membri possono autorizzare nelle regioni interessate altre pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose o di diversificazione delle colture, volte a migliorare e preservare il potenziale del suolo in linea con gli obiettivi della presente norma BCAA.

Nel definire i requisiti in materia di diversificazione delle colture, gli Stati membri rispettano i requisiti minimi seguenti:

a) se la superficie di seminativi di un'azienda è compresa tra 10 e 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno due colture diverse sui seminativi. La coltura principale non supera il 75 % di detti seminativi.

b) se la superficie di seminativi di un'azienda è superiore a 30 ettari, la diversificazione delle colture consiste nella coltivazione di seminativi di un'azienda con almeno tre colture diverse sui seminativi. La coltura principale non occupa più del 75 % e le due colture principali non occupano insieme più del 95 % di tali seminativi.

Gli Stati membri possono esentare dagli obblighi della presente norma le aziende:

a) i cui seminativi sono utilizzati per più del 75 % per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio, costituiti da terreni lasciati a riposo, investiti a colture di leguminose o sottoposti a una combinazione di tali tipi di impieghi;

b) la cui superficie agricola ammissibile è costituita per più del 75 % da prato permanente, utilizzata per la produzione di erba o altre piante erbacee da foraggio o investita a colture sommerse per una parte significativa dell'anno o per una parte significativa del ciclo colturale o sottoposta a una combinazione di tali tipi di impieghi; o

c) con una superficie di seminativi fino a 10 ettari.

Gli Stati membri possono introdurre un limite massimo per le superfici coperte da una singola coltura al fine di evitare le monoculture di grande estensione.

► M5 ————— ◀

▼ B

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
		CGO 4	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7): articolo 6, paragrafi 1 e 2	
		► <u>M4</u> BCAA 8 ◀	► <u>M4</u> — Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio — Divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli — A titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive ◀	► <u>M4</u> Mantenimento di elementi non produttivi per migliorare la biodiversità nelle aziende agricole ◀
		BCAA 9	Divieto di conversione o aratura dei prati permanenti indicati come prati permanenti sensibili sotto il profilo ambientale nei siti di Natura 2000	Protezione degli habitat e delle specie
Salute pubblica e salute delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 5	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1): articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 ⁽¹⁾ , e articoli 18, 19 e 20	

(1) Attuato in particolare da:

- Articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010;
- Regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1, e allegato I, parte A (capo II, sez. 4 (lettere g, h e j)), sez. 5 (lettere f e h)) e sez. 6; capo III, sez. 8 (lettere a, b, d ed e) e sez. 9 (lettere a e c));
- ► C2 Regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1, e allegato III, sezione IX, capitolo I (punto I-1, lettere b, c, d) ed e); punto I-2, lettera a) (punti i, ii e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); punto I-3; punto I-4; punto I-5; punto II-A, paragrafi 1, 2, 3 e 4; punto II-B, paragrafo 1 (lettere a e d)), paragrafo 2, paragrafo 4 (lettere a e b)), e allegato III, sezione X, capitolo I, paragrafo 1; ◀
- Regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1,5 e 6, allegato I, parte A, (capo I-4, lettere e) e g); capo II-2, lettera a), b) ed e), e allegato III (nella rubrica «SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI», punto 1 intitolato «Stoccaggio», prima e ultima frase, e punto 2 intitolato «Distribuzione», terza frase), e
- Regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

▼B

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
		CGO 6	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3): articolo 3, lettere a), b), d) ed e), e articoli 4, 5 e 7	
	Prodotti fitosanitari	CGO 7	Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1): articolo 55, prima e seconda frase	
		CGO 8	Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71): articolo 5, paragrafo 2, e articolo 8, paragrafi da 1 a 5 articolo 12 in relazione alle restrizioni all'uso dei pesticidi in zone protette definite sulla base della direttiva 2000/60/EC e della legislazione relativa a Natura 2000 articolo 13, paragrafi 1 e 3, sulla manipolazione e lo stoccaggio dei pesticidi e lo smaltimento dei residui	
Benessere degli animali	Benessere degli animali	CGO 9	Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7): articoli 3 e 4	

▼B

Zone	Tema principale	Requisiti e norme		Obiettivo principale della norma
		CGO 10	Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5): articoli 3 e 4	
		CGO 11	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23): articolo 4	

▼B

ALLEGATO IV

▼C2

NORME SULLA CONDIZIONALITÀ SOCIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 14

▼B

Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
Occupazione	Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili Direttiva 2019/1152	Articolo 3	Le condizioni di impiego devono essere fornite per iscritto (“contratto di lavoro”)
		Articolo 4	Garantire che l’occupazione nel settore agricolo sia oggetto di un contratto di lavoro
		Articolo 5	Il contratto di lavoro deve essere fornito entro le prime sette giornate di lavoro
		Articolo 6	Le modifiche del rapporto di lavoro devono essere fornite in forma scritta
		Articolo 8	Periodo di prova
		Articolo 10	Condizioni relative alla prevedibilità minima del lavoro
		Articolo 13	Formazione obbligatoria
Salute e sicurezza	Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori Direttiva 89/391/CEE	Articolo 5	Disposizione generale che stabilisce l’obbligo del datore di lavoro di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori
		Articolo 6	Obbligo generale per i datori di lavoro di adottare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute, comprese le attività di prevenzione dei rischi e la fornitura di informazioni e formazione
		Articolo 7	Servizi di protezione e prevenzione: lavoratori da designare per le attività relative alla salute e alla sicurezza o ricorso a servizi esterni competenti
		Articolo 8	Il datore di lavoro deve adottare misure per il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori
		Articolo 9	Obblighi dei datori di lavoro per quanto riguarda la valutazione dei rischi, le misure e l’attrezzatura di protezione, la registrazione e la segnalazione degli infortuni sul lavoro
		Articolo 10	Fornitura di informazioni ai lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute e le misure di protezione e prevenzione
		Articolo 11	Consultazione dei lavoratori e loro partecipazione alle discussioni su tutte le questioni che riguardano la sicurezza e la protezione della salute sul luogo di lavoro
		Articolo 12	Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori ricevano una formazione adeguata in materia di sicurezza e di salute

▼ B

Ambiti	Legislazione applicabile	Disposizioni pertinenti	Requisiti
	Requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori Direttiva 2009/104/CE	Articolo 3	Obblighi generali volti a garantire che le attrezzature di lavoro siano adeguate al lavoro che i lavoratori devono svolgere senza compromettere la loro sicurezza e salute
		Articolo 4	Norme concernenti le attrezzature di lavoro: esse devono essere conformi alla direttiva e ai requisiti minimi stabiliti ed essere oggetto di manutenzione adeguata
		Articolo 5	Verifica delle attrezzature di lavoro: le attrezzature devono essere sottoposte a verifica dopo l'installazione e a verifiche periodiche da parte di personale competente
		Articolo 6	L'uso di attrezzature di lavoro che presentano un rischio specifico deve essere riservato ai lavoratori incaricati e tutte le riparazioni, trasformazioni e manutenzioni devono essere eseguite da lavoratori designati
		Articolo 7	Ergonomia e salute sul posto di lavoro
		Articolo 8	I lavoratori devono ricevere informazioni adeguate e, se del caso, istruzioni scritte per l'uso delle attrezzature di lavoro
		Articolo 9	I lavoratori devono ricevere una formazione adeguata

▼B

ALLEGATO V

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA

(prezzi correnti in EUR)▼M6▼B▼M6▼B

Anno civile	► <u>M2</u> 2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	471 996 006	469 703 014	469 703 014	467 410 022	494 925 924
Bulgaria	808 258 686	816 888 275	825 517 864	834 147 452	834 147 452
Cechia	823 533 615	823 533 615	823 533 615	804 039 932	846 787 297
Danimarca	806 313 404	817 524 179	814 937 077	720 879 884	862 367 277
Germania	4 424 125 913	4 374 968 959	4 301 233 527	4 178 341 140	4 915 695 459
Estonia	196 436 567	199 297 294	202 158 021	205 018 748	205 018 748
Irlanda	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996
Grecia	1 886 490 039	1 886 490 039	1 886 490 039	1 886 490 039	2 075 656 043
Spagna	4 874 879 750	4 882 179 366	4 889 478 982	4 896 778 599	4 896 778 599
Francia	6 736 440 037	6 718 840 037	6 710 740 037	6 806 340 037	7 257 300 537
Croazia	374 770 237	374 770 237	374 770 237	374 770 237	374 770 237
Italia	3 496 243 863	3 496 243 863	3 496 243 863	3 496 243 863	3 622 529 155
Cipro	47 647 540	47 647 540	47 647 540	47 647 540	47 647 540
Lettonia	331 043 657	334 864 681	339 685 706	344 506 729	363 483 744
Lituania	587 064 372	595 613 853	604 163 335	612 712 816	612 712 816
Lussemburgo	32 747 827	32 747 827	32 747 827	32 747 827	32 747 827

▼B*(prezzi correnti in EUR)*

Anno civile	► <u>M2</u> 2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Ungheria	1 347 402 452	1 347 402 452	1 347 402 452	1 347 402 452	1 243 185 165
Malta	9 590 135	9 590 135	9 590 135	9 590 135	4 594 021
▼ <u>M6</u> Paesi Bassi	609 237 340	579 591 503	550 477 666	571 282 629	717 382 327
▼ <u>B</u> Austria	677 581 846	677 581 846	677 581 846	677 581 846	677 581 846
Polonia	3 488 417 133	3 519 600 956	3 550 784 779	3 581 968 602	3 185 968 140
Portogallo	698 619 128	707 403 166	716 187 204	724 971 242	639 971 242
Romania	1 897 051 311	1 924 609 371	1 952 167 430	1 979 725 489	2 029 595 196
Slovenia	131 530 052	131 530 052	131 530 052	131 530 052	131 530 052
▼ <u>M6</u> Slovacchia	394 892 166	397 751 933	400 605 131	445 252 732	403 010 501
▼ <u>B</u> Finlandia	519 350 246	521 168 786	522 987 325	524 805 865	524 805 865
Svezia	686 131 966	686 360 116	686 588 267	686 816 417	686 816 417 ◀



ALLEGATO VI

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 42, LETTERA F)

Codice NC	Designazione
ex 0101	Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:
	– Cavalli
0101 21 00	– – Riproduttori di razza pura ⁽¹⁾ :
0101 29	– – Altri:
0101 29 10	– – – destinati alla macellazione
0101 29 90	– – – Altri
0101 30 00	– Asini
0101 90 00	– Altri
ex 0103	Animali vivi della specie suina:
0103 10 00	– Riproduttori di razza pura ⁽²⁾
ex 0106	Altri animali vivi:
0106 14 10	– Conigli domestici
ex 0106 19 00	– – Altri: renne e cervi
0106 33 00	– – Struzzi; emù (<i>Dromaius novaehollandiae</i>)
0106 39 10	– – – Piccioni
0106 39 80	– – – Altri volatili
ex 0205 00	Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate
ex 0208	Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:
ex 0208 10 10	– – Carne di conigli domestici
ex 0208 90 10	– – Carne di piccioni domestici
ex 0208 90 30	– – Carne di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri
ex 0208 90 60	– – Carne di renna
ex 0407	Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:
0407 19 90	— fecondate, diverse da quelle di pollame

⁽¹⁾ L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione adottate al riguardo [cfr. regolamento (UE) 2016/1012 e regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1)].

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/1012.

▼B

Codice NC	Designazione
0407 29 90	— altre uova fresche diverse da quelle di pollame
0407 90 90	— altre uova, diverse da quelle di pollame
0701	Patate, fresche o refrigerate
ex 0713	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:
ex 0713 10	– Piselli (<i>Pisum sativum</i>):
0713 10 90	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 20 00	– Ceci (<i>garbanzos</i>):
	– – diversi da quelli destinati alla semina
	– Fagioli (<i>Vigna spp.</i> , <i>Phaseolus spp.</i>):
ex 0713 31 00	– – Fagioli delle specie <i>Vigna mungo</i> (L) Hepper o <i>Vigna radiata</i> (L) Wilczek:
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 32 00	– – Fagioli Adzuki (<i>Phaseolus</i> o <i>Vigna angularis</i>):
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 33	– – Fagioli comuni (<i>Phaseolus vulgaris</i>):
0713 33 90	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 34 00	– – Fagiolo Bambara o di terra (<i>Vigna subterranea</i> o <i>Voandzeia subterranea</i>):
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 35 00	– – Fagiolo dall'occhio (<i>Vigna unguiculata</i>):
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 39 00	– – Altri:
	– – – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 40 00	– Lenticchie:
	– – diverse da quelle destinate alla semina
ex 0713 50 00	Fave (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>) e favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>equina</i> e <i>Vicia faba</i> var. <i>minor</i>):
	– – diverse da quelle destinate alla semina
ex 0713 60 00	– Pisello caiano o del tropico (<i>Cajanus cajan</i>):
	– – diversi da quelli destinati alla semina
ex 0713 90 00	– Altri:
	– – diversi da quelli destinati alla semina

▼B

Codice NC	Designazione
1201 90 00	Fave di soia, anche frantumate, diverse dalle sementi
1202 41 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse dalle sementi
1202 42 00	Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate, diverse dalle sementi
1203 00 00	Copra
1204 00 90	Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1205 10 90	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, a basso tenore di acido erucico, diversi da quelli destinati alla semina
1205 90 00	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 91	Semi di girasole, sgusciati; con guscio striato grigio e bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1206 00 99	Altri semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 29 00	Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 40 90	Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 50 90	Semi di senape, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 60 00	– Semi di cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i>)
1207 91 90	Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
1207 99 91	Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1207 99 96	Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1209 29 50	– – – Semi di lupino, diversi da quelli destinati alla semina
ex 1211	Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 86 nella parte IX;
1212 94 00	Radici di cicoria
ex 1214	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, erba medica, trifoglio, lupinella, cavoli da foraggio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:
ex 1214 10 00	– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica:
	– – – diversa da erba medica essiccata artificialmente con il calore, o da erba medica altrimenti essiccata e macinata

▼B

Codice NC	Designazione
ex 1214 90	– Diversi da:
1214 90 10	– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio
ex 1214 90 90	– – Altri, esclusi:
	– – – Lupinella, trifoglio, lupino, vecce e altri simili prodotti da foraggio disidratati mediante essiccamento artificiale con il calore, esclusi il fieno e i cavoli da foraggio nonché i prodotti contenenti fieno
	– – – Lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato e ginestrino, altrimenti essiccati e macinati
ex 2206	Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscele di bevande fermentate e miscele di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominate né comprese altrove:
da ex 2206 00 31 a ex 2206 00 89	– bevande fermentate diverse dal vinello
5201	Cotone, non cardato né pettinato

▼B*ALLEGATO VII***DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI (PER ESERCIZIO FINANZIARIO) PER I TIPI DI INTERVENTI NEL SETTORE VITIVINICOLO DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 1**

	(prezzi correnti in EUR)
Bulgaria	25 721 000
Cechia	4 954 000
Germania	37 381 000
Grecia	23 030 000
Spagna	202 147 000
Francia	269 628 000
Croazia	10 410 000
Italia	323 883 000
Cipro	4 465 000
Lituania	43 000
Ungheria	27 970 000
Austria	13 155 000
Portogallo	62 670 000
Romania	45 844 000
Slovenia	4 849 000
Slovacchia	4 887 000

▼B

ALLEGATO VIII

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER IL COTONE DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, SECONDO COMMA

(prezzi correnti in EUR)

Anno civile	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Bulgaria	2 557 820	2 557 820	2 557 820	2 557 820	2 557 820
Grecia	183 996 000	183 996 000	183 996 000	183 996 000	183 996 000
Spagna	59 690 640	59 690 640	59 690 640	59 690 640	59 690 640
Portogallo	177 589	177 589	177 589	177 589	177 589

▼B

ALLEGATO IX

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI PER I PAGAMENTI DIRETTI ESCLUSO IL COTONE E PRIMA DELL'APPLICAZIONE DEL LIMITE PER TRASFERIMENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 87, PARAGRAFO 1, TERZO COMMA

(prezzi correnti in EUR)

Anno civile	► <u>M2</u> 2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	471 996 006	469 703 014	469 703 014	467 410 022	494 925 924
Bulgaria	805 700 866	814 330 455	822 960 044	831 589 632	831 589 632
▼ <u>M6</u>					
Cechia	823 533 615	823 533 615	823 533 615	804 039 932	846 787 297
Danimarca	806 313 404	817 524 179	814 937 077	720 879 884	862 367 277
▼ <u>B</u>					
Germania	4 424 125 913	4 374 968 959	4 301 233 527	4 178 341 140	4 915 695 459
Estonia	196 436 567	199 297 294	202 158 021	205 018 748	205 018 748
Irlanda	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996	1 186 281 996
Grecia	1 702 494 039	1 702 494 039	1 702 494 039	1 702 494 039	1 891 660 043
Spagna	4 815 189 110	4 822 488 726	4 829 788 342	4 837 087 959	4 837 087 959
▼ <u>M6</u>					
Francia	6 736 440 037	6 718 840 037	6 710 740 037	6 806 340 037	7 257 300 537
▼ <u>B</u>					
Croazia	374 770 237	374 770 237	374 770 237	374 770 237	374 770 237
Italia	3 496 243 863	3 496 243 863	3 496 243 863	3 496 243 863	3 622 529 155
Cipro	47 647 540	47 647 540	47 647 540	47 647 540	47 647 540
Lettonia	331 043 657	334 864 681	339 685 706	344 506 729	363 483 744
Lituania	587 064 372	595 613 853	604 163 335	612 712 816	612 712 816

▼B*(prezzi correnti in EUR)*

Anno civile	► <u>M2</u> 2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Lussemburgo	32 747 827	32 747 827	32 747 827	32 747 827	32 747 827
Ungheria	1 347 402 452	1 347 402 452	1 347 402 452	1 347 402 452	1 243 185 165
Malta	9 590 135	9 590 135	9 590 135	9 590 135	4 594 021
▼ <u>M6</u>					
Paesi Bassi	609 237 340	579 591 503	550 477 666	571 282 629	717 382 327
▼ <u>B</u>					
Austria	677 581 846	677 581 846	677 581 846	677 581 846	677 581 846
Polonia	3 488 417 133	3 519 600 956	3 550 784 779	3 581 968 602	3 185 968 140
Portogallo	698 441 539	707 225 577	716 009 615	724 793 653	639 793 653
Romania	1 897 051 311	1 924 609 371	1 952 167 430	1 979 725 489	2 029 595 196
Slovenia	131 530 052	131 530 052	131 530 052	131 530 052	131 530 052
▼ <u>M6</u>					
Slovacchia	399 892 166	402 751 933	405 605 131	450 252 732	403 010 501
▼ <u>B</u>					
Finlandia	519 350 246	521 168 786	522 987 325	524 805 865	524 805 865
Svezia	686 131 966	686 360 116	686 588 267	686 816 417	686 816 417 ◀

▼B

ALLEGATO X

DOTAZIONI DEGLI STATI MEMBRI (PER ESERCIZIO FINANZIARIO) PER I TIPI DI INTERVENTI NEL SETTORE DELL'APICOLTURA DI CUI ALL'ARTICOLO 88, PARAGRAFO 2

	(prezzi correnti in EUR)
Belgio	422 967
Bulgaria	2 063 885
Cechia	2 121 528
Danimarca	295 539
Germania	2 790 875
Estonia	140 473
Irlanda	61 640
Grecia	6 162 645
Spagna	9 559 944
Francia	6 419 062
Croazia	1 913 290
Italia	5 166 537
Cipro	169 653
Lettonia	328 804
Lituania	549 828
Lussemburgo	30 621
Ungheria	4 271 227
Malta	14 137
Paesi Bassi	295 172
Austria	1 477 188
Polonia	5 024 968
Portogallo	2 204 232
Romania	6 081 630
Slovenia	649 455
Slovacchia	999 973
Finlandia	196 182
Svezia	588 545

▼ M1

ALLEGATO XI

RIPARTIZIONE DEL SOSTEGNO DELL'UNIONE PER TIPI DI INTERVENTO PER LO SVILUPPO RURALE (DAL 2023 AL 2027) DI CUI ALL'ARTICOLO 89, PARAGRAFO 3

(prezzi correnti in EUR)

Stato membro	2023	► <u>M2</u> 2024	2025	2026	2027	Totale 2023-2027
Belgio	105 730 894	105 730 812	108 023 804	108 023 804	110 316 796	537 826 110
Bulgaria	282 979 644	282 162 644	282 162 644	282 162 644	282 162 644	1 411 630 220
Cechia	267 027 708	280 561 390	280 561 390	280 561 390	301 935 073	1 410 646 952
▼ <u>M6</u>						
Danimarca	155 982 060	131 987 933	120 777 158	123 364 260	217 421 453	749 532 864
▼ <u>M1</u>						
Germania	1 485 615 738	1 583 929 284	1 633 086 238	1 706 821 670	1 829 714 057	8 239 166 987
Estonia	88 031 648	88 016 648	88 016 648	88 016 648	88 016 648	440 098 240
Irlanda	311 641 628	311 640 628	311 640 628	311 640 628	311 640 628	1 558 204 140
Grecia	651 491 600	746 119 604	746 119 604	746 119 604	746 119 604	3 635 970 016
Spagna	1 081 552 825	1 080 382 825	1 080 382 825	1 080 382 825	1 080 382 825	5 403 084 125
▼ <u>M6</u>						
Francia	2 007 185 070	2 008 000 570	2 008 000 570	2 008 000 570	1 913 900 570	9 945 087 350
▼ <u>M1</u>						
Croazia	268 849 401	297 307 401	297 307 401	297 307 401	297 307 401	1 458 079 005
Italia	1 355 321 375	1 476 206 667	1 476 206 667	1 476 206 667	1 476 206 667	7 260 148 043
Cipro	23 770 514	23 770 514	23 770 514	23 770 514	23 770 514	118 852 570
Lettonia	142 745 173	135 677 801	135 942 597	136 207 392	136 472 188	687 045 151
Lituania	195 495 162	195 495 162	195 495 162	195 495 162	195 495 162	977 475 810

▼ M1*(prezzi correnti in EUR)*

Stato membro	2023	► <u>M2</u> 2024	2025	2026	2027	Totale 2023-2027
Lussemburgo	11 626 644	12 310 644	12 310 644	12 310 644	12 310 644	60 869 220
Ungheria	384 539 149	312 651 862	312 651 862	312 651 862	312 651 862	1 635 146 596
Malta	19 334 497	14 988 383	14 988 383	14 988 383	14 988 383	79 288 028
▼ <u>M6</u>						
Paesi Bassi	180 985 369	181 413 356	211 059 193	240 173 030	219 368 067	1 032 999 015
▼ <u>M1</u>						
Austria	520 024 752	520 024 752	520 024 752	520 024 752	520 024 752	2 600 123 760
Polonia	1 004 581 539	924 001 077	924 001 077	924 001 077	924 001 077	4 700 585 847
Portogallo	455 630 620	455 550 620	455 550 620	455 550 620	455 550 620	2 277 833 100
Romania	967 049 892	1 016 919 599	1 016 919 599	1 016 919 599	1 016 919 599	5 034 728 288
Slovenia	110 170 192	110 170 192	110 170 192	110 170 192	110 170 192	550 850 960
▼ <u>M6</u>						
Slovacchia	260 599 909	264 077 909	264 077 909	264 077 909	216 835 677	1 269 669 313
▼ <u>M1</u>						
Finlandia	354 551 956	354 549 956	354 549 956	354 549 956	354 549 956	1 772 751 780
Svezia	211 889 741	211 889 741	211 889 741	211 889 741	211 889 741	1 059 448 705
▼ <u>M6</u>						
Totale UE-27	12 904 404 700	13 125 537 974	13 195 687 778	13 301 388 944	13 380 122 800	65 907 142 196
▼ <u>M1</u>						
Assistenza tecnica (0,25%)	30 272 220	30 272 220	30 272 220	30 272 220	30 272 220	151 361 100 ◀
▼ <u>M6</u>						
Totale	12 934 676 920	13 155 810 194	13 225 959 998	13 331 661 164	13 410 395 020	66 058 503 296

IMPORTI MINIMI DESTINATI ALL'OBIETTIVO SPECIFICO DI CUI ALL'ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, LETTERA g)

(prezzi attuali, in EUR)

Anno civile	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Belgio	14 847 778	14 847 778	14 847 778	14 847 778	14 847 778
Bulgaria	24 176 548	24 435 436	24 694 323	24 953 211	24 953 211
Cechia	25 648 419	25 648 419	25 648 419	25 648 419	25 648 419
Danimarca	25 871 018	25 871 018	25 871 018	25 871 018	25 871 018
Germania	147 470 864	147 470 864	147 470 864	147 470 864	147 470 864
Estonia	5 893 097	5 978 919	6 064 741	6 150 562	6 150 562
Irlanda	35 588 460	35 588 460	35 588 460	35 588 460	35 588 460
Grecia	56 749 801	56 749 801	56 749 801	56 749 801	56 749 801
Spagna	144 455 673	144 674 662	144 893 650	145 112 639	145 112 639
Francia	218 550 016	218 550 016	218 550 016	218 550 016	218 550 016
Croazia	11 243 107	11 243 107	11 243 107	11 243 107	11 243 107
Italia	108 855 875	108 855 875	108 855 875	108 855 875	108 855 875
Cipro	1 429 426	1 429 426	1 429 426	1 429 426	1 429 426
Lettonia	10 476 789	10 629 363	10 781 938	10 934 512	10 934 512
Lituania	17 611 931	17 868 416	18 124 900	18 381 384	18 381 384

▼B

(prezzi attuali, in EUR)

Anno civile	2023	2024	2025	2026	2027 e anni successivi
Lussemburgo	982 435	982 435	982 435	982 435	982 435
Ungheria	37 295 555	37 295 555	37 295 555	37 295 555	37 295 555
Malta	137 821	137 821	137 821	137 821	137 821
Paesi Bassi	21 521 470	21 521 470	21 521 470	21 521 470	21 521 470
Austria	20 327 455	20 327 455	20 327 455	20 327 455	20 327 455
Polonia	92 772 500	93 708 015	94 643 530	95 579 044	95 579 044
Portogallo	18 403 246	18 666 767	18 930 288	19 193 810	19 193 810
Romania	58 407 631	59 234 372	60 061 114	60 887 856	60 887 856
Slovenia	3 945 902	3 945 902	3 945 902	3 945 902	3 945 902
Slovacchia	12 026 832	12 172 635	12 318 439	12 464 242	12 464 242
Finlandia	15 580 507	15 635 064	15 689 620	15 744 176	15 744 176
Svezia	20 583 959	20 590 803	20 597 648	20 604 493	20 604 493

*ALLEGATO XIII***ATTI LEGISLATIVI DELL'UNIONE IN MATERIA DI AMBIENTE E CLIMA AI CUI OBIETTIVI DOVREBBERO CONTRIBUIRE E RESTARE COERENTI I PIANI STRATEGICI DELLA PAC DEGLI STATI MEMBRI A NORMA DEGLI ARTICOLI 108, 109 E 115:**

- Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
- Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;
- Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE;
- Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l'energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE;
- Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013;
- Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;
- Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE;
- Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.



ALLEGATO XIV

RELAZIONI BASATE SU UN INSIEME DI INDICATORI CHIAVE A NORMA DELL'ARTICOLO 142

Indicatori per il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

Obiettivi	Insieme di indicatori chiave
Sostenere un reddito agricolo sufficiente e la resilienza del settore agricolo in tutta l'Unione al fine di rafforzare la sicurezza alimentare a lungo termine, e la diversità agricola, nonché per garantire la sostenibilità economica della produzione agricola nell'Unione	<p>O.3 Numero di beneficiari del sostegno della PAC</p> <p>C.25 Reddito dei fattori in agricoltura</p> <p>R.6 Ridistribuzione alle aziende agricole di piccole dimensioni: Percentuale dei pagamenti diretti supplementari per ettaro alle aziende ammissibili di dimensioni inferiori alla media (in rapporto alla media)</p>
Migliorare l'orientamento al mercato e aumentare la competitività delle aziende agricole, sia a breve che a lungo termine, compresa una maggiore attenzione alla ricerca, alla tecnologia e alla digitalizzazione	R.9 Ammodernamento delle aziende agricole: Percentuale di aziende che ricevono un sostegno agli investimenti per la ristrutturazione e l'ammodernamento, anche per migliorare l'efficienza delle risorse
Migliorare la posizione degli agricoltori nella catena del valore	R.10 Una migliore organizzazione della catena di approvvigionamento: Percentuale di aziende che partecipano a gruppi di produttori, organizzazioni di produttori, mercati locali, filiere di approvvigionamento corte e regimi di qualità finanziati dalla CAP
Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento agli stessi, anche riducendo le emissioni di gas a effetto serra e migliorando il sequestro del carbonio, nonché promuovere l'energia sostenibile	<p>I.10 Contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici: Emissioni di gas serra prodotte dall'agricoltura</p> <p>R.14 Stoccaggio del carbonio nel suolo e biomassa: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati di ridurre le emissioni o mantenere o migliorare lo stoccaggio del carbonio (compresi prati permanenti, colture permanenti con inerbimento permanente, terreni agricoli in zone umide e torbiere)</p> <p>R.17 Terreni oggetto di imboscamento: Superficie che beneficia di sostegno per la forestazione, l'agroforestazione e il ripristino, incluse le ripartizioni</p>
Favorire lo sviluppo sostenibile e un'efficiente gestione delle risorse naturali come l'acqua, il suolo e l'aria, anche riducendo la dipendenza dalle sostanze chimiche	O.34 Numero di ettari che rientrano nelle pratiche ambientali (indicatore sintetico sulla superficie fisica interessata da condizionalità, regimi ecologici, impegni in materia di gestione agro-silvo-climatico-ambientale)
	<p>I.15 Migliorare la qualità dell'acqua: Bilancio lordo dei nutrienti nei terreni agricoli</p> <p>I.16 Ridurre la dispersione dei nutrienti: Nitrati nelle acque sotterranee - Percentuale di stazioni di monitoraggio delle acque sotterranee dove si rilevano concentrazioni di nitrati superiori a 50 mg/l, ai sensi della direttiva 91/676/CEE</p>



Obiettivi	Insieme di indicatori chiave
	<p>I.18 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Rischi, uso e impatti dei pesticidi</p> <p>R.19 Migliorare e proteggere i suoli: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati aventi benefici per la gestione dei suoli ai fini del miglioramento della qualità e del biota del suolo (quali lavorazione conservativa, copertura del suolo con colture, rotazione delle colture anche con colture leguminose)</p> <p>R.20 Migliorare la qualità dell'aria: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati volti a ridurre le emissioni di ammoniaca</p> <p>R.21 Tutelare la qualità dell'acqua: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati per la qualità dei corpi idrici</p> <p>R.22 Gestione sostenibile dei nutrienti: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati connessi a una migliorata gestione dei nutrienti</p> <p>R.24 Uso sostenibile e ridotto dei pesticidi: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati specifici finalizzati a un uso sostenibile dei pesticidi per ridurre i rischi e gli impatti degli stessi come la perdita di pesticidi</p>
Contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità, migliorare i servizi ecosistemici e preservare gli habitat e i paesaggi	<p>C.33 Superficie agricola investita a agricoltura biologica</p> <p>I.21 Migliorare la fornitura di servizi ecosistemici: Percentuale di terreni agricoli interessati da elementi caratteristici del paesaggio</p> <p>R.29 Sviluppo dell'agricoltura biologica: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) sovvenzionata dalla PAC per l'agricoltura biologica, ripartita tra mantenimento e conversione</p> <p>R.34 Preservare gli elementi caratteristici del paesaggio: Percentuale della superficie agricola utilizzata (SAU) soggetta a impegni sovvenzionati in materia di gestione degli elementi caratteristici del paesaggio, inclusi le siepi e gli alberi</p>
Attrarre e sostenere i giovani agricoltori e i nuovi agricoltori e facilitare lo sviluppo imprenditoriale sostenibile nelle zone rurali	<p>R.36 Ricambio generazionale: Numero di giovani agricoltori che si sono insediati beneficiando del sostegno della PAC, inclusa una ripartizione di genere</p>
Promuovere l'occupazione, la crescita, la parità di genere, compresa la partecipazione delle donne all'agricoltura, l'inclusione sociale e lo sviluppo locale nelle zone rurali, comprese la bioeconomia circolare e la silvicoltura sostenibile	<p>R.37 Crescita e posti di lavoro nelle zone rurali: Nuovi posti di lavoro sovvenzionati grazie a progetti della CAP</p> <p>R.38 Copertura iniziativa LEADER: Percentuale della popolazione rurale interessata dalle strategie di sviluppo locale</p>
	<p>R.41 Connettere l'Europa rurale: Percentuale di popolazione rurale che beneficia di un migliore accesso ai servizi e alle infrastrutture grazie al sostegno della PAC</p>

▼ **B**

Obiettivi	Insieme di indicatori chiave
<p>Migliorare la risposta dell'agricoltura dell'Unione alle esigenze della società in materia di alimentazione e salute, compresi alimenti di alta qualità, sani e nutrienti prodotti in modo sostenibile, riduzione degli sprechi alimentari nonché miglioramento del benessere degli animali e il contrasto alle resistenze antimicrobiche</p>	<p>I.28 Limitazione dell'uso di antimicrobici negli animali d'allevamento: Vendite/utilizzo di antimicrobici per animali destinati alla produzione di alimenti</p> <p>R.43 Limitazione dell'utilizzo di antimicrobici: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a limitare l'utilizzo di antimicrobici (prevenzione/riduzione)</p> <p>R.44 Migliorare il benessere degli animali: Percentuale di unità di bestiame adulto (UBA) oggetto di azioni di sostegno finalizzate a migliorare il benessere degli animali</p>
<p>Ammodernare l'agricoltura e le zone rurali promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione nel settore agricolo e nelle zone rurali e incoraggiandone la diffusione tra gli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione</p>	<p>R.1 Migliorare le prestazioni mediante la conoscenza e l'innovazione: Numero di persone che beneficiano di consulenze, formazione, scambio di conoscenze o partecipano a gruppi operativi del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) sovvenzionati dalla PAC al fine di migliorare le prestazioni sostenibili a livello economico, sociale, ambientale, climatico e di efficienza delle risorse</p>

▼ **M5***ALLEGATO XV***Importo massimo per Stato membro che può essere riservato per i pagamenti in caso di crisi agli agricoltori di cui all'articolo 96 bis, paragrafo 1***(Prezzi correnti in EUR)*

Stato membro	Esercizio finanziario 2026	Esercizio finanziario 2027
Belgio	17 331 805	17 331 805
Bulgaria	33 153 681	33 412 568
Cechia	33 122 850	33 122 850
Danimarca	28 149 040	28 149 040
Germania	180 241 656	180 241 656
Estonia	8 705 240	8 791 062
Irlanda	44 937 679	44 937 679
Grecia	73 458 409	73 458 409
Spagna	177 305 135	177 524 124
Francia	261 562 218	261 394 218
Croazia	20 162 329	20 162 329
Italia	149 173 516	149 173 516
Cipro	2 142 542	2 142 542
Lettonia	14 276 793	14 429 368
Lituania	23 989 755	24 246 239
Lussemburgo	1 351 754	1 351 754
Ungheria	49 801 629	49 801 629
Malta	737 356	737 356
Paesi Bassi	23 719 521	23 719 521
Austria	35 928 198	35 928 198
Polonia	134 243 576	135 179 090
Portogallo	35 146 807	35 410 328
Romania	89 072 611	89 899 353
Slovenia	7 251 007	7 251 007
Slovacchia	20 090 491	20 146 020
Finlandia	26 326 118	26 380 675
Svezia	26 954 340	26 961 185